FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE I^a SEZIONE L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 13/CGF (2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma l'1 Agosto 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Porceddu Avv. Carlo, Cerini Dr. Francesco, Molinari Dr. Lucio, Attolico Avv. Lorenzo – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

1) RICORSO DELLA S.S. LAZIO SPA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 20.000,00 SEGUITO GARA GENOA/LAZIO DEL 11.5.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 264 del 12.5.2008)

La C.G.F dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 37 comma 1 C.G.S., per omesso invio dei motivi a seguito di richiesta di copia degli atti, il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Lazio S.p.A. di Formello (Roma)e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DALL' A.C. SIENA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- DELL'INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. GIOVANNI LOMBARDI STRONATI (AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE A.C. SIENA);
- DELL'AMMENDA DI 10.000,00 ALLA SOCIETÀ,

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE

- SIG. GIOVANNI LOMBARDI STRONATI, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, DEL CGS E ART. 8, COMMA 1, DEL C.G.S. IN VIGORE ALL'EPOCA DEI FATTI (OGGI TRASFUSO NELL'ART. 10, COMMA 1, DEL VIGENTE C.G.S.),
- A.C. SIENA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 4, DEL C.G.S. IN VIGORE ALL'EPOCA DEI FATTI (OGGI TRASFUSO NELL'ART. 4, COMMA 1, DEL VIGENTE C.G.S.)

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 7/CDN del 16.07.2008)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.C. Siena S.p.A. di Siena, limita al sofferto alla data odierna l'inibizione inflitta al signor Giovanni Lombardi Stronati. Riduce la sanzione dell'ammenda a €5.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 3) RICORSO DAL F.C. JUVENTUS S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI :
 - A) DELL'AMMENDA DI €10.000,00 ALLA SOCIETÀ;
 - B) DELL'INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. SECCO ALESSIO

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER:

- F.C. JUVENTUS S.P.A. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 4 C.G.S. IN VIGORE ALL'EPOCA DEI FATTI (OGGI TRASFUSO NELL'ART. 4 COMMA 2 C.G.S.) IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA DEL TESSERATO.
- SIG. SECCO ALESSIO, DIRETTORE SPORTIVO DELLA F.C. JUVENTUS S.P.A. PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E 8 COMMA 1 C.G.S. IN VIGORE ALL'EPOCA DEI FATTI (OGGI TRASFUSO NELL'ART. 10 COMMA 1 VIGENTE C.G.S.)

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 7/CDN del 16.7.2008)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Juventus S.p.A. di Torino e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 4) RICORSO DEL SIG. BETTEGA ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE:
 - A) DELL'INIBIZIONE PER MESI 1 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E 8 COMMA 1 C.G.S. IN VIGORE ALL'EPOCA DEI FATTI (OGGI TRASFUSO NELL'ART. 10 COMMA 1 VIGENTE C.G.S.)

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 7/CDN del 16.7.2008)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Bottega Roberto e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Dr. Gerardo Mastrandrea

.____

Pubblicato in Roma l'1 Agosto 2008

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete